

# Il trattamento fiscale dei giochi in denaro

La Legge federale sui giochi in denaro apporta ulteriori novità al trattamento fiscale federale e cantonale delle relative vincite a partire dal 1° gennaio 2019



**Anna Maestrini**

Avvocato

Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law

Vicedirettrice della Divisione delle contribuzioni

**Disclaimer:** Le considerazioni del presente contributo sono espresse a titolo personale e non vincolano in nessun modo la Divisione delle contribuzioni

*Sono passati pochi anni dall'ultimo adeguamento della Legge federale, nonché dal successivo adeguamento della Legge cantonale in materia di imposizione delle lotterie e manifestazioni analoghe\*, e ci troviamo nuovamente confrontati con un importante cambiamento normativo che rivoluziona, in parte, il metodo di imposizione delle vincite derivanti dai giochi in denaro. Questo susseguirsi di adeguamenti legislativi di una certa portata ha, tra le altre cose, l'obiettivo comune di voler semplificare l'imposizione delle lotterie e giochi analoghi e, recentemente, di voler estendere tali semplificazioni ad altre tipologie di giochi in denaro. Il presente contributo cerca di riassumere le importanti novità e di effettuare delle prime valutazioni sull'efficacia o meno di tali cambiamenti legislativi.*

\* Legge federale concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie, del 15 giugno 2012, in: RU 2012 5977; entrata in vigore in due tappe successive; Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica, in: BU 58/2015, p. 657 ss.; ANNA MAESTRINI, Il Ticino semplifica il suo sistema di imposizione delle lotterie e manifestazioni analoghe in: NF 10/2016, p. 7 ss.

<b>I. Le nuove modifiche legislative a livello federale e cantonale</b> .....	<b>21</b>
A. In generale .....	21
B. Da un punto di vista fiscale per le imposte ordinarie .....	22
<b>II. Il trattamento fiscale delle vincite per l'imposta preventiva</b> .....	<b>23</b>
A. In generale .....	23
B. Le eccezioni .....	24
<b>III. Qualche esempio pratico</b> .....	<b>24</b>
<b>IV. Conclusioni</b> .....	<b>26</b>

## I. Le nuove modifiche legislative a livello federale e cantonale

### A. In generale

La Legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD; RS 935.51)[1], approvata in votazione popolare il 10

giugno 2018 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2019, concretizza l'art. 106 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), in vigore dall'11 marzo 2012, il quale ribadisce, tra le altre cose, l'ampia competenza legislativa della Confederazione per l'intero settore dei giochi in denaro (cpv. 1), sancisce le competenze esecutive dei Cantoni (cpv. 3), nonché la devoluzione degli utili netti delle lotterie e scommesse sportive a scopi di utilità pubblica (cpv. 6). Degno di nota il fatto che la "recente" disposizione costituzionale parte implicitamente dal principio che la Costituzione federale non vieta i giochi in linea (cpv. 4)[2].

In concreto, la LGD conferma innanzitutto il sistema attuale, il quale prevede il rilascio di un numero limitato di concessioni e autorizzazioni statali per i giochi in denaro, nonché dei controlli regolari. Introduce, poi, delle importanti novità, tra le quali alcune con impatti diretti o indiretti a livello fiscale. In sintesi:

- le case da gioco possono proporre giochi in denaro anche *online*;
- gli introiti dei giochi in denaro sono oggetto di contributi a favore della collettività pubblica;
- la protezione dei giocatori deve essere garantita e rafforzata;
- la cerchia di organizzatori di giochi alla quale si applica la Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0) è stata ampliata;
- le vincite in giochi previste dalla LGD non sono tassate nella maggioranza dei casi, salvo alcune eccezioni legate alla tipologia di giochi oppure all'importanza della somma.

Le categorie di gioco restano essenzialmente invariate, includendo i giochi da casinò, le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza. Ciò che cambia sono, invece, l'ampiezza delle definizioni delle predette categorie, le condizioni per il

[1] Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sui giochi in denaro, n. 15.069, del 21 ottobre 2015, in: FF 2015 6849 (cit.: Messaggio LGD).

[2] FF 2010 7023, in particolare p. 7058. Si veda KAROLINA YUAN M., Das Bundesgesetz über die Geldspiele aus Sicht des Steuerrechts, in: StR 4/2019, p. 244 ss.

rilascio delle necessarie autorizzazioni, nonché l'imposizione delle vincite, sia per tenere conto, a dire del Consiglio federale, degli sviluppi sociali e tecnologici, sia per consentire un'offerta di giochi interessante, evitando conflitti tra Confederazione e Cantone.

Qui di seguito riportiamo un sunto delle definizioni utili da sapere per le successive valutazioni a livello fiscale:

**Tabella 1:** Definizioni utili ai sensi della LGD

Titolo	Definizione
Giochi di denaro	Giochi che, fatta una posta pecuniaria o concluso un negozio giuridico, prospettano la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario, incluso un vantaggio in natura. Rientrano in tale generica definizione segnatamente gli acquisti di "Gratta e Vinci", di biglietti della Lotteria, di Gettoni, nonché gli acquisti di merce o abbonamenti che permettono di partecipare a un gioco o a un concorso a sorte oppure di rispondere a una domanda per conseguire una vincita.
Lotterie	Giochi in denaro accessibili ad un numero illimitato o perlomeno elevato di persone e il cui risultato è determinato da un'estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo.
Scommesse sportive	Giochi in denaro in cui la vincita dipende dall'esatta previsione dell'andamento o dell'esito di un evento sportivo.
Giochi di destrezza	Giochi in denaro in cui la vincita dipende esclusivamente o in modo preponderante dalla destrezza del giocatore.
Giochi di grande estensione	Le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza il cui svolgimento è automatizzato o intercantonale o in linea.
Giochi di piccola estensione	Le lotterie, le scommesse sportive e i tornei di poker il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea. Esempio: piccole lotterie, scommesse sportive e piccoli tornei di poker locali.
Giochi da casinò (in linea)	Giochi in denaro accessibili ad un numero limitato di persone; ne sono esclusi le scommesse sportive, i giochi di destrezza e i giochi di piccola estensione. Concretamente sono giochi da casinò in particolare i giochi da tavolo (roulette, black jack, ecc.), quelli degli apparecchi automatici da gioco e i "grandi" tornei di poker con possibilità di vincite elevate che si svolgono nelle case da gioco. Ai giochi da casinò in linea si applicano i medesimi criteri; i partecipanti disputano ad es. un torneo di poker o giocano alla roulette a un tavolo virtuale con un numero limitato di giocatori*.

Lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite	Giochi che servono primariamente alla promozione delle vendite, ovvero i giochi che sono in ogni caso collegati all'acquisto di un prodotto o di un servizio oppure alla fidelizzazione della clientela. I quiz televisivi o radiofonici, secondo il Messaggio del Consiglio federale, rientrerebbero di principio in questa categoria**.
--	---

\* Messaggio LGD, p. 6898.

\*\* Messaggio LGD, p. 6894.

### B. Da un punto di vista fiscale per le imposte ordinarie

La LGD prevede di non limitare l'esenzione ai giochi da casinò, come attualmente, ma di estendere l'esenzione fiscale, parziale o totale, a tutti i giochi in denaro autorizzati a livello federale e cantonale, con alcune eccezioni che, come vedremo, tendono a complicare le cose e rendere meno efficace l'obiettivo comune di semplificazione del sistema.

Il margine di manovra legislativo lasciato ai Cantoni è estremamente ridotto e si limita alla determinazione delle quote esenti e dei limiti di imposizione, entro certi parametri, nonché al *quantum* delle deduzioni generali ammesse. Il Canton Ticino ha deciso di conformarsi ai parametri di esenzione e di costi deducibili fissati ai fini della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), al fine di rispettare il principio di armonizzazione verticale delle imposte e di non complicare ulteriormente un sistema impositivo, già di per sé, di non facile comprensione[3].

In pratica, a partire dal 1° gennaio 2019 sono esenti a livello federale (LIFD) e cantonale (Legge tributaria del Canton Ticino [LT, RL 640.100]) le seguenti situazioni:

- le vincite ai giochi da casinò (artt. 24 lett. i LIFD; 23 lett. i LT);
- le vincite ai giochi da casinò in linea e ai giochi di grande estensione sino ad 1 mio. di fr. per singola vincita (artt. 24 lett. i<sup>bis</sup> LIFD; 23 lett. j LT). Il limite di 1 mio. di fr. è da considerarsi una quota esente d'imposta, per cui risulta imponibile solo tutto quello che eccede tale importo;
- le vincite ai giochi in denaro di piccola estensione (artt. 24 lett. i<sup>ter</sup> LIFD; 23 lett. l LT). Questa categoria include unicamente le lotterie (incluse le tombole), le scommesse sportive e i tornei di poker a livello locale e non prevede dei limiti di esenzione. Per altre tipologie di giochi che potrebbero essere organizzati a livello locale, come ad es. dei tornei di Jass o altri tornei di carte, la LGD non sembrerebbe prevedere, per contro, l'esenzione fiscale.
- le vincite in denaro o in natura alle lotterie e giochi di destrezza destinati alla promozione delle vendite o alla

[3] Messaggio del Consiglio di Stato concernente la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT). Adeguamenti della Legge tributaria alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), alla Legge federale sulle imposte federali dirette (LIFD), nonché ad altre disposizioni federali e/o cantonali, tra le quali i giochi in denaro, del 26 settembre 2018, n. 7583, p. 3 ss.

fidelizzazione della clientela sino a fr. 1'000 (artt. 24 lett. j LIFD; 23 lett. m LT). Trattasi di un limite di esenzione, per cui eventuali vincite superiori al predetto importo sono interamente tassabili. Tali vincite, in realtà, non rientrano nel campo di applicazione della LGD (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. d LGD) in quanto i relativi introiti non sono destinati a fini di utilità pubblica. Il Legislatore ha comunque voluto, per una questione di economia procedurale, limitare l'imponibilità delle vincite alle somme superiori ai fr. 1'000.

E *contrario*, risultano, quindi, imponibili a livello federale e cantonale le seguenti fattispecie:

- le vincite ai giochi da casinò in linea e ai giochi di grande estensione, solo per gli importi che superano 1 mio. di fr. (quota esente);
- le vincite in denaro o natura alle lotterie e giochi di destrezza destinati alla promozione delle vendite che superano i fr. 1'000 (limite di esenzione oltre il quale l'imposta è dovuta sull'intero ammontare).

A livello federale le predette vincite sono imposte ordinariamente, mentre che a livello cantonale tali vincite risultano tassate tramite un'imposta annua separata (art. 36 LT). Ciò riprende, in linea di massima, il sistema impositivo già in vigore prima del 1° gennaio 2019 e permette al fortunato vincitore, almeno a livello cantonale, di non andare a modificare al rialzo la sua aliquota ordinaria d'imposizione nell'anno fiscale in cui ha conseguito la vincita. Secondo la nuova sistematica di legge, anche le vincite derivanti da trasmissioni radiofoniche o televisive, se adempiono ai requisiti posti dal Messaggio del Consiglio federale<sup>[4]</sup>, dovrebbero poter beneficiare del limite di esenzione di fr. 1'000, nonché del sistema d'imposizione cantonale tramite imposta annua separata (art. 36 LT).

Da notare, inoltre, che l'imposta preventiva è dovuta sulle singole vincite in denaro o in natura che non sono esentate dall'imposta sul reddito ai sensi degli artt. 24 lett. i-j LIFD. L'estensione dell'imposta preventiva anche alle vincite in natura rappresenta una importante novità rispetto al passato, ove erano colpite da questa imposta solo le vincite in denaro. Concretamente, ciò comporta che le vincite in natura derivanti da quiz o da concorsi promossi da organizzatori privati a fini commerciali o di fidelizzazione della clientela, non dovrebbero più sfuggire ai controlli delle autorità fiscali, in quanto lo stesso organizzatore sarà tenuto di regola a rispettare la procedura di notifica all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) di cui all'art. 20a della Legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21). Il trattamento delle vincite per l'imposta preventiva sarà analizzato più in dettaglio nel capitolo che segue.

[4] Messaggio LGD (nota 1) p. 6894. Secondo l'esecutivo si è ad es. in presenza di un gioco teso a fidelizzare la clientela quando un programma televisivo o radiofonico trasmette una lotteria o un gioco di destrezza per indurre gli spettatori o i radioascoltatori a continuare a seguire la trasmissione o l'insieme delle trasmissioni offerte. La partecipazione al gioco deve essere possibile gratuitamente.

Sia la LIFD sia la LT prevedono inoltre il medesimo sistema di deduzione dei costi derivanti dalle poste giocate, il quale può essere riassunto come segue:

- in generale, deduzione forfetaria pari al 5%, calcolata sul lordo di ogni singola vincita (non esentata), considerando un massimo di fr. 5'000 per vincita;
- per i giochi da casinò in linea, deduzione da ogni singola vincita (non esentata) delle poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, considerando un massimo di fr. 25'000.

Le deduzioni sono possibili solo per le vincite imponibili in qualche modo previste dalla LGD, in particolare per i giochi da casinò *online*, i giochi di grande estensione e i giochi destinati alla promozione delle vendite e alla fidelizzazione della clientela.

Rimangono imponibili ordinariamente sia ai fini della LIFD sia ai fini della LT, senza possibilità di deduzioni forfetarie di poste giocate, le seguenti situazioni:

- le vincite ai giochi in denaro conseguite da giocatori professionisti. Tali vincite potranno essere tassate come reddito ordinario derivante da attività lucrativa indipendente;
- le vincite a giochi in denaro esercitati all'estero;
- le vincite a giochi in denaro non autorizzati a livello federale o cantonale;
- le vincite a giochi in denaro di piccola estensione che non rientrano nella definizione di cui agli artt. 24 lett. i<sup>ter</sup> LIFD e 23 lett. l LT. La norma di legge in questione sembrerebbe riportare una lista esaustiva di giochi organizzati a livello locale che possono beneficiare dell'esenzione, per cui ne deriva che eventuali altri giochi potrebbero non essere riconosciuti come esenti;
- le vincite a giochi in denaro conseguite nella cerchia privata. Si tratta in particolar modo di giochi esercitati privatamente da un numero limitato di persone che hanno particolari legami tra loro e non corrispondono alla definizione di giochi di piccola estensione esentati ai sensi della LGD.

## II. Il trattamento fiscale delle vincite per l'imposta preventiva

### A. In generale

Il tema relativo all'imposta preventiva merita un capitolo dedicato, in quanto per nulla scontato. Le modifiche della LIP riguardanti principalmente la procedura di notifica per le vincite in natura (in particolare l'art. 20a LIP) sono entrate in vigore il 5 febbraio 2019 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019. La LGD definisce, per contro, solo indirettamente quale tipo di vincita soggiace all'imposta preventiva in applicazione della stessa<sup>[5]</sup>.

[5] Messaggio LGD (nota1), p. 6971.

L'AFC ha ben riassunto le conseguenze fiscali relative all'imposta preventiva in una recente comunicazione pubblicata sul suo sito internet e di cui si trovano i riferimenti nella nota sottostante<sup>[6]</sup>.

Come regola generale, si può sostenere che per ciò che riguarda l'imposta preventiva sono solo imponibili le vincite a giochi in denaro o in natura secondo la LGD (cfr. in particolare l'art. 3 LGD), incluse, di principio, le vincite provenienti da giochi di destrezza e da lotterie destinati a promuovere le vendite e/o a fidelizzare la clientela (con i limiti di esenzione previsti dalla legge).

Nell'ambito di premi in natura che sottostanno all'imposta preventiva, l'art. 20a cpv. 2 LIP prevede per l'organizzatore del gioco una procedura di notifica tramite Formulário 122 (reperibile sul sito dell'AFC), il quale deve essere accompagnato da un certificato di domicilio valevole del vincitore, così da poter compiutamente informare l'autorità fiscale cantonale del suo luogo di domicilio. Da notare che i premi composti da buoni acquisto sono trattati come vincite in natura.

Le vincite provenienti da giochi esteri non sono soggette all'imposta preventiva, mentre che le vincite provenienti da giochi illegali o non autorizzati in Svizzera sottostanno all'imposta preventiva.

### B. Le eccezioni

Alle predette regole generali fanno seguito alcune importanti eccezioni che, a nostro modo di vedere, potranno creare qualche difficoltà di applicazione in casi particolarmente complessi. In particolare, la regola dell'assoggettamento all'imposta preventiva dei giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite e/o fidelizzare la clientela presenta due eccezioni sintetizzate come segue:

- le vincite ottenute nell'ambito di un gioco di destrezza o una lotteria destinati a promuovere le vendite, che prevede sia una partecipazione legata all'acquisto di beni o prestazioni (offerta a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato) che una partecipazione gratuita alle stesse condizioni, non sottostanno all'imposta preventiva, indipendentemente dall'ammontare della vincita, fintanto che l'organizzatore non sia un'impresa mediatica (cfr. art. 1 cpv. 1 LIP e contrario);
- le vincite ottenute nell'ambito di un gioco di destrezza o una lotteria destinati a promuovere le vendite, che prevede una partecipazione esclusivamente gratuita, indipendentemente dall'ammontare della vincita, dal tipo di organizzatore o dal tipo di gioco, non sottostanno all'imposta preventiva. In questo caso non si tratta infatti di giochi in denaro ai sensi della LGD, né tantomeno di giochi destinati a promuovere le vendite esclusi nell'ambito dell'applicazione di detta legge (cfr. art. 1 cpv. 1 LIP e contrario).

[6] AFC, Vincite giochi in denaro, Legge sui giochi in denaro, Trattamento fiscale delle vincite per l'imposta preventiva, in: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/fachinformationen/geldspielgewinne.html> (consultato il 10.01.2020).

Per definire se l'organizzatore di giochi di destrezza e lotterie destinati a promuovere le vendite sia da considerare o meno "un'impresa mediatica" ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. e LGD, l'AFC basa la propria valutazione fiscale sull'elemento giornalistico, il quale assume un'importanza determinante. In particolar modo, un'impresa che trasmette o fornisce informazioni (i) con un contenuto giornalistico (ciò significa seguendo dei criteri redazionali e con una struttura nella presentazione dei contenuti), (ii) in modo pubblico (accessibile a tutti o a un largo pubblico, anche abbonati), (iii) attraverso un supporto mediatico (segnatamente un giornale, una rivista, radio, televisione, computer), viene considerata un'impresa mediatica ai fini fiscali. Ogni persona che organizzi una trasmissione radio o televisiva svizzera sarà pertanto considerata come un'impresa mediatica ai sensi della LGD se la propria programmazione è stata debitamente annunciata all'Ufficio federale della comunicazione (UFCOM) o se l'impresa ha ottenuto una concessione giusta la Legge federale sulla radiotelevisione (LTRV; RS 784.40).

Qualche problema potrebbe sussistere in quei casi in cui sono coinvolti più organizzatori per uno stesso gioco e, tra questi, potrebbero esserci imprese di diverse categorie. L'AFC sembra in ogni modo preferire un approccio pragmatico e ha previsto nella precitata comunicazione che in caso di dubbio sul trattamento fiscale da applicare qualora più società partecipino all'organizzazione di un gioco in denaro, l'impresa mediatica sarà considerata quale organizzatore ai sensi della LGD.

### III. Qualche esempio pratico

Qui di seguito alcuni casi concreti che mostrano quali potrebbero essere gli aspetti da considerare da un punto di vista fiscale.

Nell'esempio 1 si tratta di una vincita al Lotto svizzero, avvenuta nel 2019, per un importo complessivo di 5 mio. fr. da parte di un contribuente persona fisica. Il suo reddito imponibile al netto di altre deduzioni per il periodo fiscale 2019 è pari a fr. 100'000.

**Tabella 2:** Esempio 1 con importi espressi in franchi

	Imponibile imposta cantonale		Imponibile imposta federale diretta	Imponibile imposta preventiva
	Imponibile vincita	Imponibile ordinario		
Reddito imponibile ordinario (netto)		100'000	100'000	
Vincita al Lotto	5'000'000		5'000'000	
Quota esente	1'000'000		1'000'000	
Deduzione ammessa	5'000		5'000	
Reddito imponibile netto vincita	3'995'000		3'995'000	4'000'000
Reddito imponibile ordinario		100'000	4'095'000	
Aliquote applicabili	14,7884%	9,1025%	11,5%	35%
Imposta dovuta	590'796,60	9'102,50	470'925,00	1'400'000,00

Le vincite al Lotto svizzero rientrano nel concetto di giochi di grande estensione ai sensi della LGD. Sarà pertanto necessario considerare la prevista quota esente, pari a 1 mio. di fr., nonché le deduzioni ammesse come costi pari al 5% dell'imponibile lordo, con un massimo di fr. 5'000 per vincita. L'imponibile netto pari a fr. 3'995'000 sarà imposto separatamente, con un'imposta annua, al livello cantonale, mentre che verrà imposto cumulativamente al restante reddito imponibile di quell'anno a livello federale. Si tratta inoltre di una vincita soggetta a imposta preventiva.

L'esempio 2 riguarda una persona fisica che ha vinto nel 2019 un'automobile del valore di fr. 30'000 a un concorso promosso da un'assicurazione privata, con la quale il contribuente ha appena stipulato un contratto. Il concorso è aperto solo agli assicurati. Il suo reddito imponibile al netto di altre deduzioni per il periodo fiscale 2019 è pari a fr. 100'000.

**Tabella 3:** Esempio 2 con importi espressi in franchi

	Imponibile imposta cantonale		Imponibile imposta federale diretta	Imponibile imposta preventiva
	Imponibile vincita	Imponibile ordinario		
Reddito imponibile ordinario (netto)		100'000	100'000	
Vincita in natura	30'000		30'000	
Deduzione ammessa	1'500		1'500	
Reddito imponibile netto vincita	28'500		28'500	30'000
Reddito imponibile ordinario		100'000	128'500	
Aliquote applicabili	5%	9,1025%	4'1267%	Notifica dell'AFC
Imposta dovuta	1'425,00	9'102,50	5'302,80	

Il concorso può rientrare nella qualifica dei giochi di destrezza e lotterie destinati a promuovere le vendite e fidelizzare la clientela, i quali prevedono un limite di esenzione pari a fr. 1000. In questo caso la vincita supera il predetto limite, per cui l'imponibile lordo è pari a fr. 30'000. Dedotti i costi ammessi, pari al 5% di fr. 30'000, ci troviamo con un imponibile netto di fr. 28'500, il quale sarà imposto separatamente con un'imposta annua a livello cantonale e congiuntamente agli altri redditi imponibili, a livello federale.

Trattandosi di vincita in natura soggetta a imposta preventiva l'organizzatore del concorso sarà tenuto a rispettare la procedura di notifica all'AFC, la quale informerà in seguito l'autorità fiscale cantonale del domicilio del contribuente.

### IV. Conclusioni

Uno degli aspetti più complessi nell'ambito dell'imposizione fiscale dei giochi in denaro è quello di una corretta qualifica preliminare delle vincite conformemente alle definizioni riportate nella LGD. Pretendere che sia il contribuente stesso a definire a priori se una vincita è imponibile oppure no, a seconda della qualifica applicata, non è per nulla scontato e, a nostro modo di vedere, piuttosto inopportuno. Per questo motivo, dovrebbe essere l'autorità stessa, nell'ambito del suo operato di accertamento, a determinarne la corretta definizione e le relative conseguenze fiscali. Ciò che conta è che il fortunato vincitore dichiari la sua vincita conformemente alle istruzioni di compilazione della dichiarazione fiscale rilasciate dalla competente autorità, indipendentemente dal fatto che questa risulti o meno, secondo le sue valutazioni personali, come imponibile. Inoltre sarà tenuto a trasmettere la documentazione a comprova dell'avvenuta vincita.

È, inoltre, previsto che il Calcolatore di imposta presente sul sito della Divisione delle contribuzioni non includerà più in futuro gli eventuali redditi straordinari derivanti dalle vincite in giochi in denaro<sup>[7]</sup>. Ciò per il fatto che le conseguenze fiscali di queste vincite sono troppo complesse per essere riassunte in un calcolatore di imposta virtuale.

Altro aspetto essenziale, dato che la LGD amplia notevolmente le offerte di gioco e le fattispecie soggette a esenzione, sarà la collaborazione tra le autorità fiscali, gli organizzatori di tali giochi (inclusi i Casinò) e i contribuenti, al fine di determinare in modo semplice e univoco quale sia la documentazione determinante ai fini fiscali. La maggior parte dei fortunati vincitori di giochi in denaro o in natura avranno infatti tutto l'interesse a comprovare l'origine e l'ammontare delle vincite, al fine di beneficiare delle ampie esenzioni fiscali.

Solo in questa maniera si potrà garantire alla LGD la giusta efficacia e concorrenzialità, anche a livello fiscale.

---

[7] Si veda: <https://www4.ti.ch/dfe/dc/sportello/calcolatori-dimposta> (consultato il 10.01.2020).